

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Giovanni Franciosi, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa - (nota N°. 2811/320 pf 10-11/SP/blp dell'8.11.2011).

(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa - (nota N°. 2810/390 pf 10-11/SP/blp dell'8.11.2011).

Il deferimento

Con due distinti provvedimenti emessi in data 8.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Alessandro Pellicori, per rispondere in entrambi i deferimenti della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto contravveniva all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 20.4.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell'ambito della procedura arbitrale n. 4 S/S 2009/2010; veniva altresì deferito il Torino FC Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato.

Il Torino FC Spa faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei propri confronti dalla Procura federale in entrambi i deferimenti, in quanto il Signor Pellicori all'epoca dei fatti, non risultava essere tesserato con la suddetta Società.

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura federale, ed i legali di entrambi i deferiti. Le parti congiuntamente hanno richiesto la riunione dei due procedimenti. La richiesta viene accolta dalla Commissione disciplinare.

Il Signor Alessandro Pellicori si è inoltre accordato con la Procura federale al fine di formulare richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Pellicori ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig.

Alessandro Pellicori, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

In ordine alla posizione del Torino FC Spa, la Procura federale ha insistito nella richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00. Il difensore del FC Torino Spa, si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito nei confronti della propria assistita.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 4 S/S 2009/2010 è emerso che il calciatore Alessandro Pellicori non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 20.4.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

In relazione alla posizione del Torino FC Spa, da una verifica presso l'anagrafe Federale, risulta che all'epoca dei fatti contestati al Signor Pellicori, quest'ultimo non risultava essere tesserato con la Società deferita. L'eccezione spiegata dalla Società deferita, risulta pertanto fondata; conseguentemente non è configurabile alcun genere di responsabilità a carico del Torino FC Spa.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), nei confronti del Sig. Alessandro Pellicori.

Proscioglie il Torino FC Spa da ogni addebito.

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), Società FC TREVISO Srl - (nota N°. 2972/231 pf 11-12/SP/pp del 14.11.2011).

Con atto del 14/11/11 la Procura federale ha deferito:

Il Sig. Renzo Corvezzo, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl;

la Società FC Treviso Srl;

per rispondere:

Il Sig. Corvezzo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi -, punti 14), 16) e 17), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con comunicato ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (*“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*), l'attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda (punto 14), del Medico Responsabile Sanitario (punto 16) e di almeno un operatore sanitario (punto 17);

la Società FC Treviso Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Renzo Corvezzo e la Società FC Treviso Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Renzo Corvezzo e la Società FC Treviso Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renzo Corvezzo, sanzione dell'inibizione di giorni 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società FC Treviso Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 1 (uno)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 14 (quattordici) al Sig. Renzo Corvezzo;*
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società FC Treviso Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(176) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), la Società US PERGOCREMA 1932 Srl - (N°. 2932/229 pf 11-12/SP/pp del 14.11.2011).

Con atto del 14/11/11 la Procura federale ha deferito:

Il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl;

la Società US Pergocrema 1932 Srl;

per rispondere:

Il Sig. Sergio Briganti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi -, punti 14) e 17), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con comunicato ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (*“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*), l'attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda (punto 14) e di almeno un operatore sanitario (punto 17);

la Società US Pergocrema 1932 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Briganti e la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Briganti e la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell'inibizione di giorni 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società US Pergocrema 1932 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 1 (uno)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 14 (quattordici) al Sig. Sergio Briganti;*
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Pergocrema 1932 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Presidente della Società Neapolis Mugnano Srl), la Società NEAPOLIS MUGNANO Srl ▪ (nota N°. 3026/1608 pf 10-11/AM/LG/gb del 15.11.2011).

Con nota del 15.11.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Fabrizio Bouché, Presidente della Società FC Neapolis Mugnano Srl e la stessa Società F.C. Neapolis Mugnano Srl, per sentire rispondere:

il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8 comma 1, 2 e 4 del CGS così come integrati anche dalle disposizioni contenute nel C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per avere, quale presidente della Società Neapolis Mugnano Srl, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, al divieto di fornire informazioni mendaci agli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze F.I.G.C., nonché, ancora, al dovere di dare esecuzione a eventuali decisioni assunte da competenti organi federali: A) prodotto all'atto della richiesta di iscrizione al Campionato di II Divisione della Lega PRO per la stagione sportiva 2010/11 una perizia giurata contenente informazioni risultate, poi, in seguito ai controlli effettuati dalla Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro, non veritiere circa la rispondenza dell'impianto sportivo "Vallefuoco", in uso alla propria Società, a tutti i requisiti strutturali (Criteri A e Criteri B) previsti dal vigente Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici organizzati dalla Lega Pro come disposto nel C.U. F.I.G.C. n.117/A del 25.5.2010; B) ottenuto, per l'effetto, il rilascio della Licenza Nazionale F.I.G.C. per la partecipazione al Campionato di II Divisione organizzato dalla Lega Pro per la stagione sportiva 2010/11 e, conseguentemente, l'iscrizione della Società F.C. Neapolis Mugnano a quest'ultima competizione sportiva cui, invece, la stessa non avrebbe potuto essere ammessa stante le gravi carenze strutturali dell'impianto sportivo "Vallefuoco", sito in Mugnano, di Napoli (NA), in uso come detto, alla medesima per le partite interne; C) omissso di dare e/o fare dare esecuzione alle prescrizioni dettate dalla Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro al fine di "adeguare" alla vigente normativa l'impianto sportivo "Vallefuoco" al punto da non rendere garantite nello stesso adeguate condizioni di sicurezza, finanche in assenza di pubblico;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Bouché, sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Fabrizio Bouché;*
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società FC Neapolis Mugnano Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A CARICO DI: GIOVANNI MARTINELLI (all'epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), MIRKO MARTINELLI (all'epoca dei fatti, consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), BENITO SICILIANO (all'epoca dei fatti, consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (Nota N°. 2992/228 pf 11-12/SP/pp del 15.11.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza presentata dalla Società Hellas Verona FC Spa;
considerato che il rappresentante della Procura federale non si è opposto al rinvio;
in accoglimento di detta istanza, dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 15 Dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete